

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO SOCIETA' PER AZIONI

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CAVA MANARA PV VIA FERRUCCIO
BELLI 8

Numero REA: PV - 235154

Codice fiscale: 01967560184

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-07-2020 - Statuto completo	2
--	---

Allegato “B” al n. 64.663/28.217 di repertorio

Società Cooperativa Sociale Arcobaleno S.p.A.
Sede legale: via Ferruccio Belli n. 8 - 27051 Cava Manara (Pavia)
C.F. P. IVA n. 01967560184

STATUTO

TITOLO I **DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

ARTICOLO 1 Denominazione e sede

È costituita con sede nel Comune di Cava Manara (Pavia), la società cooperativa denominata: **“COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO SOCIETÀ PER AZIONI”**.

La società potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e uffici anche altrove.

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per quel che concerne i loro rapporti con la società è quello risultante dai libri sociali. E' onere dei suddetti comunicare il cambiamento del proprio domicilio, inclusi i numeri di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica

ARTICOLO 2 Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II **SCOPO - OGGETTO**

ARTICOLO 3 Attività mutualistica

La società cooperativa non ha finalità di lucro ed è retta e regolata dai principi della mutualità ai sensi dell'art. 2512 comma 1 n. 2) del codice civile.

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.

Lo scopo che i soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda alla quale prestano la propria attività di lavoro, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

In applicazione della Legge 3 Aprile 2001, n. 142, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché¹, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.

Per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato ci si richiama espressamente alle normative di legge vigenti.

Sono previsti i seguenti limiti alla remunerazione degli strumenti finanziari offerti ai soci cooperatori, ai sensi dell'art. 2514 c.c.:

1. Divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi, aumentando di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
2. Divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
3. Divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

Obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa o dalle Associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti e dei regolamenti interni.

La Cooperativa nello svolgimento della propria attività può avvalersi delle prestazioni lavorative e/o professionali di terzi.

Su delibera del Consiglio di amministrazione la cooperativa potrà partecipare al rafforzamento delle Associazioni Nazionali di categoria riconosciute che promuovano la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione.

ARTICOLO 4 Oggetto

La Cooperativa, senza fini di speculazione, si propone di far partecipare i soci ai benefici della mutualità e al conseguimento dello scopo di cui al precedente articolo 3 mediante l'attuazione del seguente oggetto sociale:

- 1) organizzare e gestire attività assistenziali, di cura e vigilanza, educative ricreative a carattere domiciliare o simile, in strutture o centri residenziali o semiresidenziali a favore dell'infanzia, di minori, di anziani, di infermi o disabili, di portatori di handicap, e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali che determinano stati di bisogno o di emarginazione;
- 2) gestire servizi territoriali a carattere residenziale, semi residenziale o in strutture protette che si propongono il miglioramento della condizione fisica o psichica, morale ed intellettuale, sia direttamente sia indirettamente o per conto di Enti pubblici e privati, dello Stato, Province, Comuni e di istituzioni pubbliche e private comunque denominate;
- 3) gestire strutture per minori in età prescolare con servizio di puericoltura continuata e temporanea;
- 4) gestire attività e strutture ludico-ricreative, di spettacolo e di intrattenimento con finalità socializzanti e aggregative;
- 5) gestire attività di ristorazione e di pulizia presso strutture assistenziali, educative, ludico-ricreative, di spettacolo e di intrattenimento che non siano solo complementari alla gestione;
- 5) organizzare e gestire corsi, lezioni, seminari, dibattiti e conferenze per la formazione, l'aggiornamento, il perfezionamento professionale, per i soci e non, per singole figure professionali o specializzazioni anche allo scopo di elevare il grado delle prestazioni, nonché ricerche nei campi di attività esercitati dalla cooperativa;
- 6) organizzare e gestire viaggi, gite, campeggi, centri estivi ed invernali, centri ricreativi e polisportivi a carattere ricreativo-culturale, di studio e di ricerca specie nei campi di attività analoghe e complementari a quelli esercitati dalla cooperativa;
- 7) esercitare attività complementari all'insegnamento della scuola primaria e secondaria inferiore e superiore che siano di ausilio alla didattica dell'insegnamento istituzionale e del programma degli stessi;
- 8) stipulare contratti, convenzioni con amministrazioni pubbliche e con privati, partecipare ad appalti indetti da privati, dallo Stato, Province, Comuni, Enti Locali; assumere la concessione di servizi inerenti all'oggetto sociale;
- 9) chiedere e utilizzare le provvidenze disposte dalla CEE, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dagli Enti Locali e in genere da istituzioni pubbliche e private comunque denominate;
- 10) intraprendere quante altre attività atte a procurare lavoro ai propri soci.

TITOLO III AMMISSIONE - OBBLIGHI DEI SOCI

ARTICOLO 5 Soci

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il 18° anno di età, che esercitino arti e mestieri attinenti alla specialità e alla natura dell'impresa esercitata dalla cooperativa e che, per la loro attitudine, possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

E¹ consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon

funzionamento della cooperativa.

Possono inoltre essere socie le persone giuridiche pubbliche e private a condizione che nei loro statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Oltre ai soci persone fisiche esercenti attività assistenziali e di consulenza, è consentita la presenza di soci volontari alle condizioni di cui all'art. 2 della legge 08.11.1991, n. 381 e del successivo art. 9.

ARTICOLO 6 Ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita;
- b) l'indicazione della sua effettiva attività di lavoro specificando se la richiesta di adesione è a titolo di socio volontario;
- c) l'ammontare del capitale sociale che intende sottoscrivere che non dovrà essere né inferiore né superiore ai limiti minimi e massimi fissati dalla legge;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) se la richiesta è fatta da persona giuridica la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dall'atto costitutivo e dalla indicazione della persona delegata alla rappresentanza.

Il Consiglio di Amministrazione accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art.5 e la inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda.

La deliberazione deve essere comunicata all'interessato entro 15 giorni dalla medesima e diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui al successivo art. 8. Trascorsi tre mesi dalla data di comunicazione dell'ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventa inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo versamento del capitale sottoscritto.

In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione definitivamente, con effetto della sua immediata annotazione nel libro dei soci.

ARTICOLO 7 Obblighi dei soci

I soci sono obbligati:

- a) a sottoscrivere il capitale sociale previsto alla lettera c) del precedente art. 6 ;
- b) al versamento del capitale sociale sottoscritto con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
- c) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni approvati dall'Assemblea e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

- d) le persone fisiche sono obbligate a partecipare alla realizzazione dell'oggetto e degli scopi sociali conferendo il proprio lavoro secondo le esigenze della cooperativa.

ARTICOLO 8 Trattamento economico

Per il lavoro prestato dai soci durante l'esercizio, saranno corrisposti acconti in proporzione alle ore lavorate e alla qualifica professionale, e in relazione ai ricavi conseguiti, in misura prudenziale al fine di salvaguardare il risultato economico e l'equilibrio finanziario della cooperativa. A fine esercizio i compensi percepiti durante l'esercizio stesso potranno essere integrati entro i limiti dei salari correnti di cui al CCNL di riferimento più affini per dimensione aziendale.

Trattamenti economici ulteriori possono essere previsti e possono essere erogati, nei limiti consentiti per mantenere operanti le agevolazioni fiscali alle cooperative:

- a) a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati ai sensi dell'articolo 2;
- b) in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a), alle modalità previste dal successivo articolo 22.

Art 9 Soci volontari

I soci volontari prestano la loro attività gratuitamente.

I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci. Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei precedenti commi 3 e 4.

TITOLO IV RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

ARTICOLO 10 Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, per esclusione e per causa di morte.

ARTICOLO 11 Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali ;
- c) che abbia trasferito la propria residenza all'estero.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Spetta all'organo amministrativo decidere sulla dichiarazione di recesso dopo aver constatato se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Esso diventa operativo con la chiusura dell'esercizio sociale, se comunicato almeno tre mesi prima, in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo.

ARTICOLO 12 Decadenza

La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti, inabilitati, falliti, o che abbiano riportato condanna penale definitiva comportante l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, dalla professione e dall'arte, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare all'attività sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitatamente al socio, ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci.

ARTICOLO 13 Esclusione

L'esclusione sarà decisa dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni sociali;
- b) che, senza giustificato motivo, sia moroso nei versamenti del capitale sociale o del pagamento dei debiti comunque contratti verso la società;
- c) che nell'espletamento del proprio lavoro si renda responsabile di inadempienze gravi come delimitato dall'art. 1455 codice civile e che pertanto diano luogo all'esecuzione, in via disciplinare secondo quanto previsto in merito dal regolamento;
- d) che si trovi in una delle situazioni previste dall'art. 11;
- e) che danneggi in qualunque modo, materialmente o moralmente, la società cooperativa, o

fomenti dissidi o disordini di qualunque natura in seno alla stessa;

f) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 6;

g) che, senza giustificato motivo, non partecipi o non conferisca delega, per più di 3 (tre) volte di seguito, alle assemblee regolarmente convocate.

L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione dei rapporti mutualistici.

Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale competente per territorio entro 60 giorni dalla comunicazione.

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.

In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

ARTICOLO 14 Deliberazioni di recesso, decadenza ed esclusione

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, devono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il ricorso non ha effetto sospensivo e in caso di totale accoglimento dà diritto al pagamento dei giorni eventualmente non lavorati.

ARTICOLO 15 Liquidazione

I soci, decaduti od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato, ed eventualmente rivalutato dai ristorni, e decurtato dalle perdite imputabili al capitale, in proporzione alle azioni possedute. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.

ARTICOLO 16 Morte del soci

In caso di morte di un socio agli eredi compete il rimborso del capitale sociale del socio defunto nella misura con le modalità e nei tempi previsti dal precedente articolo.

ARTICOLO 17 Liquidazione agli eredi

I soci e i loro eredi devono esercitare il diritto al rimborso del capitale sociale, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla scadenza dei sei mesi di cui al precedente art. 16.

Agli eredi è fatto obbligo di provare il loro diritto a subentrare al dante causa e, qualora siano più di uno, di nominare un rappresentante comune delegato alla riscossione. Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nei termini stabiliti sarà devoluto a riserva legale.

In caso di recesso, decadenza od esclusione, i diritti dei soci e degli eredi per quelli defunti relativi ed eventuali fondi di previdenza saranno definiti ad apposito regolamento approvato dall'assemblea

TITOLO V TRATTAMENTO DEI SOCI

ARTICOLO 18 Trattamento dei soci

Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio della parità di trattamento.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento aziendale, che non può essere deteriore rispetto alla legislazione del lavoro ed ai contratti collettivi di categoria in quanto applicabili.

Il regolamento di cui al comma precedente redatto dall'organo amministrativo è approvato dall'assemblea dei soci con le maggioranze di legge

TITOLO VI PATRIMONIO SOCIALE- BILANCIO- RISTORNI- RISERVE LEGALI, STATUTARIE E VOLONTARIE EX ART. 2545 QUATER DEL CODICE CIVILE.

ARTICOLO 19 Patrimonio

Il patrimonio sociale, che è variabile, è costituito:

- a) dal capitale sociale formato da un numero illimitato di azioni ciascuna del valore nominale pari a € 25,00;
- b) dalle riserve formate dagli accantonamenti di cui al successivo art. 21;
- c) dagli eventuali sovrapprezzi sulle azioni;
- d) da eventuali altre riserve;
- e) da qualsiasi liberalità erogata a favore della cooperativa per il raggiungimento dei suoi scopi sociali;
- f) dai fondi speciali istituiti a scopo di previdenza, mutualità, istruzione, di miglioramento culturale, ricreazione, propaganda e per la copertura di particolari rischi.

Per obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti dal valore nominale delle azioni sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle azioni sottoscritte.

ARTICOLO 20 Caratteristiche delle azioni

Le azioni detenute dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute. E' fatto salvo il diritto del socio di recedere dalla società ai sensi dell'art. 2530 comma 6 del codice civile.

ARTICOLO 21 Esercizi sociali

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede a redigere il bilancio sulla base di un esatto inventario e adottando criteri di oculata prudenza.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli eventuali avanzi di gestione al netto di qualsiasi spesa e impegno destinandoli:

- a) per almeno il 30% a fondo di riserva legale;
- b) una quota prevista dalle leggi vigenti alla chiusura di ogni esercizio, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione promossi dalla associazione a cui la Società ed in difetto di adesione andrà al Ministero del Lavoro;
- c) a retribuire le azioni con un dividendo nei limiti dell'art. 2545 quinquies del Codice Civile destinando comunque a tale scopo una parte non superiore alla metà dei residui attivi;
- d) ad eventuale riserva straordinaria;
- e) ad integrazione delle retribuzioni corrisposte ai soci lavoratori, in proporzione alla qualità e del lavoro da ciascuno di essi prestato durante l'esercizio sociale, nel rispetto dei limiti di legge;
- f) alla realizzazione di scopi di previdenza e mutualità secondo quanto previsto dalla lettera f) dell'art. 19.

L'assemblea, ferma restando la destinazione di cui alla lettera a) del presente articolo, potrà deliberare che gli utili residui vengano devoluti ad una o più delle destinazioni di cui alle lettere c), e), f)

ARTICOLO 22 Ristorni

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- a) integrazione del compenso nel limite del 30% dei trattamenti retributivi complessivi
- b) aumento gratuito del capitale sociale
- c) distribuzione gratuita di azioni di partecipazione cooperativa

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto dal regolamento sociale.

TITOLO VII ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 23 Organi sociali

Sono organi della società;

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il presidente;
- d) il collegio dei sindaci se nominato
- e) il revisore unico.

ARTICOLO 24 Assemblee

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata a.r. o mediante altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, inviata 15 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ARTICOLO 25 Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio, la ripartizione dei ristorni e l'eventuale distribuzione degli utili;
- 2) determina il numero e i componenti del consiglio di amministrazione;
- 3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
- 4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del Revisore unico ed al soggetto deputato al controllo contabile;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato al controllo contabile;
- 6) approva i regolamenti interni ;
- 7) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.
- 8) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, o entro 180 qualora lo richiedano particolari esigenze, dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale.

ARTICOLO 26 Intervento in assemblea

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori. Può intervenire all'assemblea il socio che risulti iscritto nel libro dei soci da almeno novanta giorni prima della data fissata per la riunione.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero delle azioni da lui sottoscritte.

Egli può farsi rappresentare da un altro socio, che abbia diritto al voto ma che non sia amministratore o sindaco, mediante delega scritta. Ciascun socio delegato non può rappresentare più di un socio.

ARTICOLO 27 Quorum costitutivi e deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto .

In seconda con vocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qua-

lunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse), le partecipazioni dei soci presenti in assemblea vengono tutte computate sia ai fini del calcolo del capitale sociale necessario per la regolare costituzione dell'assemblea (quorum costitutivo), sia per il calcolo delle maggioranze richieste per l'approvazione della delibera (quorum deliberativo).

ARTICOLO 28 Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ed in caso di sua assenza o inadempiimento, da altra persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Le modalità di espressione del voto in sede assembleare, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione dei soci che esprimono voto favorevole, contrario o astenuti, è deciso dal presidente dell'assemblea. Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente art. 26, comma 5) i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

ARTICOLO 29 Verbale dell'assemblea

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di sito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio. Il verbale deve contenere tutti gli elementi indicati dall'art. 2375 del codice civile.

ARTICOLO 30 Consiglio di amministrazione

L'amministrazione è affidata anche a soggetti non soci purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori.

Il consiglio di amministrazione si compone di un minimo di 3 ad un massimo di 15 consiglieri di cui uno con funzioni di presidente.

Il consiglio elegge nel suo seno il presidente e il vice presidente.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

ARTICOLO 31 Componenti del consiglio di amministrazione

Il numero dei componenti il consiglio di amministrazione viene determinato dall'assemblea ordinaria.

Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 codice civile.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale ove esistente, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori cessa l'intero consiglio. In tal caso, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica. Qualora vengano tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di straordinaria amministrazione.

ARTICOLO 32 Poteri del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è investito da più ampi poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione senza alcuna limitazione eccetto che per le deliberazioni riservate dalla Legge e dal presente statuto all'assemblea dei soci.

Spetta, pertanto, al consiglio di amministrazione, tra l'altro, e a mero titolo esemplificativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- c) redigere la propria relazione al bilancio consuntivo che deve indicare, tra l'altro, specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società;
- d) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto e curare l'applicazione di quelli approvati;
- e) stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale, fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi comprese quella di rinunciare alle ipoteche illegali, compiere ogni e qualsiasi operazione presso Istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanze, crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- f) transigere e compromettere in arbitri anche irrituali, nei casi non vietati dalla legge, conferire procure, sia generali che speciali, nominare i direttori determinandone le funzioni e la retribuzione;
- g) acconsentire iscrizioni, cancellazioni e annotazioni ipotecarie e di privilegi, rinunciare ad ipoteche legali ed esonerare i Conservatori dei Registri Immobiliari, il direttore del debito pubblico, la cassa dei depositi e prestiti, e ogni altro ente, ufficio e funzionario pubblico da ogni responsabilità;
- h) autorizzare e compiere ogni operazione presso gli uffici del debito pubblico, della cassa depositi e prestiti, delle banche, dell'istituto d'ammissione e presso ogni altro ufficio pubblico o privato;
- i) concorrere a gare di appalto per opere e servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- j) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma;
- k) per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- l) assumere e licenziare il personale dipendente della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- m) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci.
- n) determinare, sentito il parere del collegio sindacale ove esiste, il compenso agli amministratori che ricoprono specifici incarichi in favore della società.

ARTICOLO 33 Riunioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione si riunisce tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta richiesta da un consigliere o dal collegio dei sindaci.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi mediante posta, fax o posta elettronica, a tutti i con-

siglieri e ai sindaci, ove nominati, almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, in caso d'urgenza, a mezzo telegramma da spedirsi due giorni liberi prima di quella fissata per l'adunanza. Le riunioni saranno valide anche senza formalità di convocazione, qualora siano presenti l'intero consiglio e tutti i sindaci effettivi. Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie di cui all'art. 26 comma 1 del presente statuto.

ARTICOLO 34 Deliberazioni del consiglio di amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e con la medesima maggioranza dovranno essere approvate le deliberazioni. Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Il consiglio di volta in volta nomina un segretario anche non membro.

Le votazioni sono palesi, sono invece segrete quando ciò è richiesto anche da un solo consigliere oppure quando si tratti di affari che possono interessare sindaci, amministratori o il direttore. A parità di voto nella votazione palese prevale il voto del presidente, nelle segrete, la parità importa la reiezione della proposta.

Le deliberazioni del consiglio sono redatte in verbale dal presidente e dal segretario della seduta oppure da tutti i consiglieri presenti.

ARTICOLO 35 Organi delegati

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 codice civile, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione. Possono essere altresì nominati direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.

ARTICOLO 36 Presidente

IL presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il presidente è perciò autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciando liberatorie quietanze. Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cessazione.

Prevvia autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte a un membro del consiglio, nonché con speciale procura, ad impiegati della società.

ARTICOLO 37 Collegio dei sindaci

Il collegio sindacale la cui nomina è necessaria solamente se ricorrono le condizioni previste dalla vigente normativa, è nominato dall'assemblea ed è costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. L'assemblea, inoltre, nomina il presidente e ne determina il compenso dei presenti. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 codice civile. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano. I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci. Di ogni riunione dovrà compilarsi verbale da trascrivere sull'apposito libro. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 26 comma 1 del presente statuto.

Il collegio sindacale partecipa alle assemblee dei soci e alle riunioni del consiglio di amministrazione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

ARTICOLO 38 Controllo contabile

Il controllo contabile è esercitato alternativamente da un revisore contabile o dal collegio sindacale o da una società di revisione, a scelta dell'Assemblea dei soci. L'Assemblea determina il compenso spettante

al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.
L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.
Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 bis, comma 3 del codice civile l'Assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA

ARTICOLO 39 Scioglimento

La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto: per il decorso del termine; per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 90 giorni, non deliberi le opportune modifiche statuarie; per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea; nell'ipotesi prevista dall'art. 2437 quater c.c.; per deliberazione dell'assemblea; per le altre cause previste dalla legge.

ARTICOLO 40 Liquidazione

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società dovrà nominare uno o più liquidatori preferibilmente tra i Soci.
Nel caso di cessazione della Società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato, l'eventuale rivalutazione e i dividendi maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici promossi dalla associazione a cui la società aderisce ed in difetto di adesione andrà devoluto al Ministero del Lavoro.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 41 Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblee.

ARTICOLO 42 Clausola arbitrale

Le controversie che potranno sorgere fra i soci ovvero fra i soci e la società o i suoi organi, in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del presente atto costitutivo e successive modificazioni, ad esclusione delle materie che non possono formare oggetto di compromesso a norma di legge, saranno definite da un collegio arbitrale, composto da tre arbitri nominati, su istanza anche di una sola delle parti, dal presidente del tribunale di Pavia. Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale. Il collegio arbitrale emetterà giudizio inappellabile, senza formalità di procedura e secondo equità, quale amichevole compositore. Il collegio determinerà come ripartire le spese dell'arbitro tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promesse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

ARTICOLO 43 Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme del vigente codice civile e alle leggi speciali sulla cooperazione.

FIRMATO: NAPOLITANO CARMINE
BORRI ROBERTO

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO, AI
SENSI DELL'ART.23 D.LGS 7 MARZO 2005 N.82